

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 - Tassa sui rifiuti (TARI) - determinazione delle tariffe - Approvazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, approvato nella odierna seduta;

Preso atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, redatto da Publiambiente Spa, ente gestore del tributo, approvato nella odierna seduta;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- dette tariffe devono essere adottate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n° 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) secondo il

quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che l'ammontare dei costi per l'anno 2014 di cui al piano finanziario sopra richiamato deve essere integralmente coperto dal gettito della TARI;

Richiamato l'articolo 14 comma 4 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2014 la riduzione applicabile è pari al 5% parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata;

Richiamato l'articolo 21 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2014 non si applica in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento;

Richiamato il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che così dispone: *Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*

Considerato che ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 il Comune ha previsto all'articolo 27 del Regolamento comunale della Tari ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla normativa il cui costo è coperto dal gettito della tariffa.

Preso atto che il costo delle agevolazioni richiamate al comma precedente non eccede il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Dato atto che le agevolazioni individuate dall'articolo 27 del regolamento della Tari sono le seguenti:

Comma 1 - per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche. Per l'anno 2014 la riduzione applicabile è pari al 50,5% della tariffa;

Comma 3 - per le utenze domestiche è prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2014 la riduzione massima applicabile alla parte variabile della tariffa è pari al 30% in considerazione della fase iniziale di sperimentazione;

Comma 4 - per le utenze non domestiche è prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2014 essendo in una fase iniziale di sperimentazione la riduzione è limitata alle utenze domestiche;

Comma 5 - Per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), è prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI. Per l'anno 2014 si ritiene opportuno proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso apposito bando, l'esenzione dal pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 150.000,00, stabilendo i seguenti criteri:

- il limite del valore dell'ISEE (in riferimento ai redditi 2013) dovrà essere in misura non superiore ad euro 6.000,00 ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa;
- in caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con il maggior numero di figli coabitanti a carico.

Vista la proposta elaborata da Publiambiente Spa in qualità di soggetto gestore dello schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la presente deliberazione è assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Dirigente del Servizio proponente;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno 2014:
  - di applicare la riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata (articolo 14 comma 4 Regolamento per la disciplina della TARI);
  - di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 Regolamento per la disciplina della TARI);
  - di applicare alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) la riduzione nella misura del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche;
  - di applicare la riduzione massima del 30% applicabile alla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi anche sperimentali di rilevazione puntuale pari al (articolo 27 comma 3 Regolamento per la disciplina della TARI);
  - di stabilire per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, l'esenzione dal pagamento della TARI, attraverso apposito bando, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 150.000,00 secondo i seguenti criteri:
    - o il limite del valore dell'ISEE (in riferimento ai redditi 2013) dovrà essere in misura non superiore ad euro 6.000,00 ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento del tributo;
    - o in caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con il maggior numero di figli coabitanti a carico.
- 2) di approvare per l'anno 2014 le tariffe TARI secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall'ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARI;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi al 2014, in mancanza di delibere di variazione approvate;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente spa.

001

- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
- a. Dr.ssa Daria Vitale - Dirigente Servizio Entrate, Demografici e Decentramento
  - b. Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Patrimonio
- 6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Dirigente del Servizio Entrate, Demografici e Decentramento  
(dott.ssa Daria Vitale)

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,26	39,89
2	0,94	1,40	1,37	93,07
3	1,02	1,80	1,49	119,66
4	1,10	2,20	1,61	146,25
5	1,17	2,90	1,71	192,78
>5	1,23	3,40	1,80	226,02

NON DOMESTICO						
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	1,14	0,74	
2	Cinema-teatri e teatri	0,46	4,25	0,86	0,56	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	0,97	0,63	
4	Carneggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	1,51	0,98	
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	1,25	0,81	
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	1,04	0,67	
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67	2,96	1,93	
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	2,22	1,45	
9	Casa di cura e riposo	1,47	13,55	2,74	1,79	
10	Ospedale	1,70	15,67	3,17	2,06	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55	2,74	1,79	
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89	1,60	1,04	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, feramerie	1,22	11,26	2,27	1,48	
14	Edicole, farmacia, tabaccai, plurificanze	1,44	13,21	2,68	1,74	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,86	7,90	1,60	1,04	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	2,96	1,93	
0	- Idem utenze giornaliere	3,18	29,26	5,93	3,86	
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, esilis	1,12	10,32	2,09	1,36	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulico, fabbro, e	0,99	9,10	1,84	1,20	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58	2,35	1,53	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	1,66	1,08	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10	1,64	1,07	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birreria	9,84	90,55	18,34	11,93	
0	- Idem utenze giornaliere	19,68	181,10	36,67	23,86	
23	Mense, birreria, amburgherie	4,33	39,80	8,07	5,24	
24	Bar, caffè, pasticceria	7,04	64,77	13,12	8,53	
0	- Idem utenze giornaliere	14,08	129,54	26,24	17,07	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gr	2,34	21,55	4,36	2,84	
26	Plurificanze alimentari e/o miste	2,34	21,50	4,36	2,83	
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	10,76	98,96	20,05	13,04	
28	Permercati di generi misti	1,98	18,20	3,69	2,40	
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,58	60,50	12,26	7,97	
0	- Idem utenze giornaliere	13,16	121,00	24,52	15,94	
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83	3,41	2,22	
31	Fiorovivai	0,89	8,20	1,66	1,08	
32	Agriturismo, affittacamere, residence	1,39	12,82	2,59	1,69	

*Handwritten signature or initials.*